

Calendario venatorio e chiusura tardiva della caccia ad alcune specie di tordo

T.A.R. Calabria - Catanzaro Sez. I 4 novembre 2024, n. 1557 - Pennetti, pres.; Ciconte, est. - Wwf Italia Ets, Lipu Odv, E.N.P.A. - Ente Nazionale Protezione Animali Odv (avv. Spinelli) c. Regione Calabria (avv. Marafioti) ed a.

Caccia - Approvazione del calendario venatorio Chiusura generale della stagione venatoria tardiva per Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Le associazioni ricorrenti impugnano la delibera della Giunta Regionale della Calabria 7 agosto 2024, n.411, di approvazione del calendario venatorio regionale 2024-2025, contestando, con il primo motivo, l'apertura della caccia alla Tortora per il giorno 1 settembre e, con il secondo motivo, la chiusura del calendario al 30 gennaio 2025 per Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena, nonostante le contrarie indicazioni dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato Tecnico faunistico venatorio nazionale (CTFVN).

2. Si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso, la Regione Calabria, e sono intervenute *ad opponendum* la Federazione italiana della caccia e la Federaccia Calabria, sostenendone la inammissibilità e comunque la infondatezza.

3. Con decreto del 2 settembre 2024, n. 501, questo tribunale ha accolto l'istanza di tutela cautelare monocratica limitatamente alle disposizioni del calendario venatorio riferite alla Tortora.

4. Alla camera di consiglio del 16 ottobre 2024, di trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione del contenzioso con una sentenza in forma semplificata ex art.60 c.p.a.

5. Preliminarmente va decisa l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalle associazioni intervenute, le quali hanno dedotto che *"in sede di giudizio di legittimità non è ammesso, secondo pacifici principi giurisdizionali, valevoli anche in materia ambientale cui è attratta la caccia e la sua regolamentazione, anteporre alle ampiamente discrezionali e motivate scelte della Regione, seppure opinabili, il parere dell'ISPRA anch'esso opinabile per il solo fatto che non è vincolante e poi perché assume ad esclusivo presupposto i K.C. italiani 2021 che, come vedremo, sono da considerarsi incompleti e, se non inattendibili, quantomeno anch'essi opinabili"* (memoria depositata l'1 ottobre 2024).

In sintesi, le riferite associazioni sostengono che il ricorso sia inammissibile in quanto mira a contestare *"valutazioni di merito"* della Regione, che, per un verso, non possono ritenersi illogiche, irrazionali ed arbitrarie, giacché fondate su evidenze scientifiche, per altro verso, non possono essere messe in dubbio sulla base del parere ISPRA e delle prescrizioni del Key Concepts Document (KDC), dei quali si contestano fondatezza ed affidabilità.

Invero, alcun profilo di inammissibilità può riscontrarsi nelle deduzioni esposte. L'eccezione, infatti, lungi dal sollevare questioni che toccano la corretta impostazione in rito del gravame *"de quo"*, si risolve nell'esposizione di argomenti a sostegno dell'operato dell'amministrazione regionale e semmai militano in favore del rigetto del ricorso, non già della dichiarazione di inammissibilità dello stesso.

Deve ad ogni modo soggiungersi, sul punto, che, in generale, le valutazioni tecniche espresse dalla amministrazione non sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo. Nella fattispecie all'esame del collegio, poi, il sindacato riguarda anche un profilo ulteriore, che è quello del raffronto fra le valutazioni tecniche della Regione, titolare del procedimento, e quelle espresse da due organismi tecnici, l'ISPRA ed il CTFVN, ed impone di verificare se l'istruttoria condotta nel procedimento e la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato possano ritenersi idonee a sorreggere quest'ultimo ancorché nell'incondivisone dei pareri espressi dai citati organismi tecnici.

6. Ciò doverosamente precisato, il ricorso è, per una parte, improcedibile, per altra parte, fondato.

7. In accoglimento dell'eccezione sollevata dalla difesa della Regione, va dichiarata la improcedibilità in relazione al primo motivo di ricorso – ove è contestata l'apertura della caccia alla Tortora per il giorno 1 settembre – in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il provvedimento gravato ha, infatti, *in parte qua*, esaurito la propria efficacia temporale (peraltro mai, di fatto, dispiegatasi in concreto per l'intervenuta sospensione disposta con decreto cautelare di questo tribunale n.501 del 31 agosto 2024).

8. Quanto al secondo motivo, le ricorrenti hanno contestato la decisione della Regione di disporre la chiusura generale della stagione venatoria al 30 gennaio 2025, anziché prevedere, per Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena la chiusura al 9 gennaio, come invece richiesto dall'ISPRA, in tal modo violando l'obbligo di protezione degli uccelli durante il periodo della migrazione di cui all'art.18, co.1-*bis*, legge 11 febbraio 1992, n.157.

Il motivo è fondato.

E' incontestato che la Regione Calabria, laddove ha disposto anche per i "turdidi" la data di chiusura della caccia al 30 gennaio 2025, si sia discostata dal parere reso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che aveva



prescritto, per tali specie, la chiusura della stagione venatoria al 9 gennaio.

E', del pari, incontestato che le disposizioni gravate deroghino alle prescrizioni del Key Concepts Document (KDC) pubblicato dalla Commissione Europea nel 2021, ove la data di migrazione di tali specie è indicata al 30 dicembre, nonché alle risultanze dell'Atlante Europeo delle Migrazioni.

Ciò posto, occorre preliminarmente osservare come, in ordine al parere ISPRA, la giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tar (v. ord. n.628 del 2023), abbia chiarito che, nel quadro normativo di settore, tale istituto rivesta un *“rilievo centrale”* giacché deputato ad *“individuare standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, come tali ricadenti nella sfera legislativa dello Stato (cfr. Corte Cost. sentenza n.278 del 2012; 107/2014) siccome riconducibili al valore ambiente”* (Consiglio di Stato, sezione III, 22 giugno 2018, n.3852). Il parere dell'Istituto *“può essere disatteso sulla scorta, però, di una congrua motivazione che giustifichi, anche sul piano della logicità e della ragionevolezza, la diversa soluzione privilegiata”*, facendo *“emergere le peculiarità dello specifico territorio di riferimento sulla scorta di un affidabile monitoraggio delle singole specie o, comunque, su dati mutuati da organismi scientifici accreditati ed obiettivamente verificabili”*; in tale contesto, *“compete alla Regione, ove voglia discostarsi dal parere ISPRA, dover dimostrare, con propri dati, la sussistenza delle speciali condizioni, predicabili rispetto al proprio territorio regionale, per discostarsi dalle indicazioni prudenziali licenziate dall'ISPRA”* (C. Stato 2018 cit.).

Quanto, poi, alle prescrizioni del Key Concepts Document, *“ai sensi della Guida alla disciplina della Caccia Ue”*, le Regioni possono discostarsene a condizione che venga data la *“dimostrazione effettiva che non si verifichi alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi”* (paragrafo 2.7.10). Tale possibilità è subordinata alla dimostrazione che esistano *“regioni chiaramente distinguibili, nelle quali, sulla base di chiare prove scientifiche sul periodo della migrazione prenuziale e/o della riproduzione, siano giustificabili date di apertura e di chiusura differenziate”* (Tar Marche, sentenza n.726 del 6 settembre 2024).

Giova, da ultimo, ancora premettere che, come risulta dalla comunicazione prot.n.1188 del 27 luglio 2024 inviata anche alla resistente amministrazione dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione ed il PNRR, la Commissione Europea ha di recente inviato una richiesta di informazioni per una serie di problematiche relative all'attività venatoria in Italia, fra le quali figura proprio l'abbattimento di alcune specie migratorie durante il ritorno al luogo di nidificazione. La Commissione ha, in particolare, evidenziato come, in numerose regioni italiane, fra le quali la Calabria, per le specie Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena i calendari venatori regionali abbiano previsto date di chiusura della caccia successivi ai limiti individuati dal KCD, e chiesto, quindi, di ricevere chiarimenti in merito e di avere *“copia delle opinioni fornite dall'Ispra”*.

Nel quadro così delineato, il Collegio ritiene che la Regione non abbia fornito elementi sufficienti a superare le indicazioni contenute nel parere ISPRA, ed in particolare *“chiare prove scientifiche”* che possano giustificare lo scostamento dalle date indicate nel citato Key Concepts Document, su cui risultano, di contro, fondati i pareri dell'ISPRA e del CTFVN. Non risultano, in particolare, evidenze significative che sostengano la scelta di posticipare la data di chiusura del periodo di caccia e che dimostrino che tale scelta non contrasti con l'art.18, co.1-bis, L.n.157/1992, consentendo la caccia nel periodo di migrazione prenuziale e con ciò pregiudicando la salvaguardia delle specie interessate.

Dalla Relazione tecnica al Calendario venatorio per la Regione Calabria – documento istruttorio sulla base del quale l'ente regionale ha adottato la deliberazione impugnata – si evince che le ragioni per le quali si è deciso di disporre, anche per i turdidi, la chiusura della stagione al 30 gennaio 2025 si fondano, in primo luogo, sulla generale contestazione della fondatezza ed affidabilità del KCD e dell'Atlante Europeo delle Migrazioni e -in secondo luogo- su diverse pubblicazioni scientifiche che smentirebbero tali documenti e, quindi, i rilievi dell'ISPRA.

Tuttavia, sotto il primo profilo, il Collegio rileva come non appaiano pertinenti le generiche contestazioni sulla fondatezza e sulle modalità di elaborazione dei Key Concepts e dell'Atlante Europeo delle Migrazioni degli Uccelli. Inoltre, a prescindere dal fatto che tali contestazioni non potrebbero essere scrutinate in questa sede, pare comunque opportuno sottolineare come l'Atlante, -redatto dall'organismo dell'Unione che si occupa di tutela gli interventi degli uccelli- e i Key Concepts –documento che fissa i periodi di riproduzione e migrazione prenuziale e che fa da guida per l'applicazione dell'art. 7 della Direttiva Uccelli- costituiscono strumenti sicuramente autorevoli ed essenziali per la conoscenza delle migrazioni in quanto basati su analisi approfondite.

Quanto al secondo profilo, deve rilevarsi che le pubblicazioni citate, per una parte, sono risalenti e, in ogni caso, precedenti al KCD, per altra, risultano riferibili ad altre realtà territoriali e non alla Calabria (pp. 31 ss. Relazione citata).

Non risulta quindi sufficientemente giustificata l'estensione del calendario venatorio sino al 30 gennaio per i turdidi, in contrasto con il parere ISPRA e, a monte, del KCD e dell'Atlante.

A fronte di tutto quanto sin qui esposto, nel bilanciamento degli interessi che vengono in rilievo nella materia in esame, anche in ossequio al principio di precauzione, occorre dare prevalenza a quelli connessi alla tutela dell'ambiente e della fauna, in conformità alla disposizione contenuta all'art.1, co.2, L.n.157/1992, secondo cui *“l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non rechi danno effettivo alle produzioni agricole”*. Sicché, in assenza di dati certi deve operare il principio di precauzione con l'applicazione dei termini di cui al documento *“Key concepts”*.

La fondatezza del motivo comporta l'annullamento *in parte qua* della deliberazione impugnata in relazione alle censure che dispongono la chiusura della caccia al 30 gennaio 2025 per le specie "Tordo bottaccio", "Torso sassello" e "Cesena", anziché al 9 gennaio.

9. Per le considerazioni che precedono, il ricorso va quindi dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, relativamente al primo motivo, e va accolto per il secondo motivo.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

(Omissis)

